

Richiesta autorizzazione al trasferimento dei locali farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza.

Alla C.a. Direttore Generale
Azienda sanitaria Friuli Occidentale
Via della Vecchia Ceramica n. 1 33170 - PORDENONE

Sig. Sindaco del Comune di Fontana Fredda

e p.c. Direttore SOC Assistenza Farmaceutica
Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Dipartimento di Prevenzione - Azienda sanitaria Friuli Occidentale:
Igiene e Sanità Pubblica -DP-ISP
Igiene degli alimenti -DP- IAN
Servizio veterinario -DP-VET



La/il sottoscritta/o dr.ssa/dr.

RICHIEDENTE		
Cognome ZAVATANELLI	Nome MARIA FEDERICA	
nata/o a TREVISO	Prov TV	il 12 MAGGIO 1967
CF ZVTMFD67E52L407I		

Nella propria qualità di titolare/direttore/legale rappresentante della farmacia:

FARMACIA		
Denominazione Farmacia: FARMACIA DI NAUVE SNC		CRF 843
Con sede a:		
Comune NAUVE DI FONTANA FREDDA	Prov. (PORDENONE)	
Via STABIO	N. 2	CAP 33074
Sede n. 01821760939	P.IVA	PEC farmaziadenavesnc@pec.it

CHIEDE

ai sensi della Legge 2 Aprile 1968, n.475 e s.m.i. l'autorizzazione a:

TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA FARMACIA suddetta nella nuova sede, sita al seguente indirizzo:

NAUVE DI FONTANA FREDDA (PORDENONE)

Comune LIROTTI	Prov. PN	33074
Via 1 LUGLIO 2020	N.	CAP
A far data dal		

A.S. Friuli Occidentale - Pordenone (AS FO)	
Prot. n. 56138	Struttura Competente FARM
Data di arrivo 29 MAG 2020	
Struttura per conoscenza DP-ISP/DP- IAN /DP- VET/IF	

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà,

DICHIARA

- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica rispetta, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 475/68 così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 362/91, una distanza con le altre farmacie limitrofe esistenti, non inferiore ai 200¹ metri misurabili per la via pedonale più breve tra soglia e soglia, cioè tra le rispettive porte di accesso;
- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica sopra indicata rientra nell'ambito territoriale della sede per la quale è stata concessa l' autorizzazione;
- di essere a conoscenza che l'avvio dell'attività e' subordinata all'ispezione della Commissione di vigilanza delle farmacie ex art.40 LR 43/1981, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1265/34;

CHIEDE

inoltre, che la presente domanda venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo delle **Amministrazioni di cui all'indirizzo (Azienda Sanitaria e Comune)**, come previsto dall'art.1 della L. 475/68 (come modificato dall'art.1 della L. 362/91).

Si allegano alla presente istanza:

- **planimetria dei nuovi locali** datata e firmata in originale dal tecnico abilitato, (in scala 1:100), con indicati i rapporti aereo-illuminati, le destinazioni d'uso dei singoli locali, le sezioni, l'arredo;
- **Certificato di agibilità** rilasciato dal comune o domanda presentata in comune per la verifica dell'attestazione attraverso il silenzio assenso²³;
- **copia del documento di riconoscimento del/della richiedente.**

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

29 MAGGIO 2020

Timbro/Firma



FARMACIA DI NAVE s.n.c.

Via Stadio, 2
33074 NAVE di FONTANAFREDDA (PN)
C.F. e P.IVA 01821760939
Tel.0434 - 1696693 CRF 843

Nota informativa:

¹ La distanza non deve essere inferiore ai 3.000 metri se la sede farmaceutica è stata istituita ai sensi dell' art. 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune."

² Trascorsi 30 gg dalla ricezione della domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dall'Azienda Sanitaria, qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 gg.

³ Riferimenti normativi: L. R. 19/2009 artt. 27-28, D.M. n. 37 del 22/1/2008 art. 9 (certificato di agibilità a seguito di dichiarazione conformità impianti utilizzati), D.P.Reg. n. 18/Pres. del 20/1/2012 art. 4 (criteri per il rilascio del certificato di agibilità).